

PENALE

Art. art. 168 bis 4 CP

Corte Costituzionale sentenza 30/2026 depositata in data 17 marzo 2026

La Corte ha dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 168 bis 4 CP nella parte in cui prevede che *la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta.*

Osserva la Corte come tale divieto si riconnette non ad una precedente affermazione di responsabilità penale od ad un malcelato stigma di colpevolezza ma ad una legittima scelta del legislatore secondo cui l'esistenza di un nuovo procedimento penale a carico della stessa persona mostra che il percorso già esperito non si è rivelato idoneo a distoglierlo dalla commissione del reato che ora gli viene attribuito e per il cui accertamento torneranno a questo punto ad applicarsi le regole processuali ordinarie.

La Corte valorizza l'irriducibile particolarità della messa alla prova che persegue scopi special preventivi in una fase anticipata in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto.